

AGGIORNATO IL 6 FEBBRAIO 2015

**PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO A NORME DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. D’AOSTA - I LOTTO.  
CUP B76E13000060002 - CIG 60634862F0.**

## **PRECISAZIONI RISPOSTE A QUESITI E OSSERVAZIONI**

### **OSSERVAZIONE:**

#### **Prestazione professionali e importo a base di gara**

Si rileva che la progettazione antincendio essendo stata valutata unicamente sulle opere edili deve essere estesa anche alle strutture e agli impianti. Parimenti, per quanto riguarda la progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche”, il D.Lgs. 163/06 art. 90 comma 7 e il DPR 207/10 art. 15 comma 12 prevedono rispettivamente *“Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”* e *“Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche”*. Entrambe le prestazioni devono pertanto essere inserite nel calcolo dell’importo a base di gara.

### **RISPOSTA:**

Si premette che il progetto preliminare predisposto, che si compone di n. 11 elaborati grafici in scala 1:100 oltre ai documenti previsti dall’All. XXI del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, individua le caratteristiche qualitative e funzionali dell’opera con un livello di definizione tale da qualificarsi sotto vari aspetti come definitivo. Questo vale soprattutto per il progetto edilizio e strutturale, i cui elaborati sono sviluppati a un livello quasi definitivo, con esatta individuazione degli interventi previsti, quali la formazione dei nuovi giunti strutturali, le nuove murature, gli interventi sulle murature da consolidare, l’intervento di rifacimento della soffittatura e copertura definito e dimensionato nei vari elementi costitutivi, la tipologia dei serramenti e le finiture interne; sono pure presenti le risultanze di indagini strumentali svolte sulle murature e le analisi di vulnerabilità sismica svolte sull’edificio esistente. Per quanto riguarda gli impianti meccanici si precisa che questi riguardano il rifacimento di tratti delle tubazioni dei fluidi caldi a servizio dei radiatori esistenti che non vengono né sostituiti, né variati di posizione e l’impianto di ricambio d’aria al alcune aule al solo piano terra, esattamente individuato come tipologia e posizione. A fronte di questa prestazioni che indirizzano in modo preciso le successive fasi di progettazione ed in misura rilevante ne anticipano i contenuti, le prestazioni richieste e indicate nel bando di gara sono state riconosciute per intero. Quanto sopra precisato, con riferimenti ai rilievi mossi si precisa quanto segue:

1. La progettazione antincendio interessa unicamente le opere edili, essendo già presenti e adeguati sistemi e mezzi di spegnimento di incendio; né la stessa interessa le opere strutturali perché queste riguardano o nuove murature da trattare alla pari delle esistenti o la struttura di soffittatura/copertura da proteggere con controsoffitto REI facente parte delle opere edili;
2. Con riferimento alla progettazione integrale coordinata questa è stata riconosciuta nel progetto definitivo delle opere edili per le motivazioni indicate in premessa. Non è stata considerata nel progetto esecutivo perché di fatto in detto progetto non si prevede alcuna nuova attività del genere, stante la tipologia del fabbricato e dell’interventi previsto.

Volendo comunque conteggiare detta prestazione questa presenta aliquota pari a 0.030 cui corrisponde l'importo di € 1.448 oltre il rimborso spese. Qualora si intendesse comunque riconoscere questo incremento, per le motivazioni sopra dette si riterrebbe congruo procedere alla riduzione dell' aliquota prevista per le prestazioni relative a "relazioni generale e tecniche ed elaborati grafici" del progetto definitivo dal valore di 0.23 al valore di 0.20, trattandosi di prestazioni in misura significativa già presenti nel progetto preliminare; in tal modo l'importo complessivo rimarrebbe invariato.

Alla luce di queste considerazioni l'Amministrazione intende confermare l'importo indicato a base di gara.

\* \* \*

#### **OSSERVAZIONE:**

##### **Requisiti richiesti**

Per quanto attiene alla risposta che limita la partecipazione ai soggetti che abbiano eseguito servizi di opere edili nelle sole categorie E.08 - ED.09 - E.10 si invita a riconsiderare la risposta fornita e si rimanda alla circolare n. 112 in data 05/09/14 del Consiglio Nazionale Architetti ed all'allegato documento "Esame da parte del gruppo paritetico CNAPPC-CNI delle criticità riscontrate nell'applicazione del DM 143/2013 e individuazione delle possibili soluzioni" trasmessi in copia e di cui si riporta un breve estratto: "*Per le opere disciplinate dal DM 143/2013 l'art. 8 prevede che "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Per questa ragione, nell'ambito della stessa categoria, ad esempio edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale – nel caso specifico la cat. E) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare*". In tal senso, per la gara in oggetto, sono da ritenersi validi tutti i servizi prestati per opere classificate con la categoria Ic della "vecchia" legge 143/49, in quanto posseggono il medesimo grado di complessità (0,95) della richiesta categoria E.08, nonché quelle di grado superiore (id).

#### **RISPOSTA:**

Alla suddetta osservazione e ai quesiti pervenuti al riguardo, si conferma la precedente risposta pertanto, per la dimostrazione dei requisiti, si ritengono validi tutti i servizi prestati nelle categorie aventi la medesima destinazione funzionale (cat. Da E.08 a E.10).

§ § § §

**PUBBLICATO IL 20 GENNAIO 2015**

#### **PRECISAZIONE:**

In merito alle seguenti voci riportate nello schema di disciplinare d'incarico:

- Titolo 4° "Disposizioni relative all'assistenza alla direzione lavori":
  - art. 4.1 - Descrizione delle prestazioni richieste;
  - art. 4.2 - Direzione operativa dei lavori;
  - art. 4.3 - Durata dell'incarico.
  
- Titolo 2° "Disposizioni relative all'incarico di progettazione":
  - art. 2.2 "Progettazione definitiva":
    - punto b. "Relazioni tecniche e specialistiche" la voce "relazione per la valutazione dei requisiti acustici"
    - punto g. "Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici art. 30 del D.P.R. 207/2010"

**Si precisa che l'incarico non contempla le suddette prestazioni, inserite nello schema di disciplinare d'incarico per un mero errore materiale, peraltro non contemplate nell'allegato G.**

**Si conferma che le prestazioni richieste sono quelle indicate nell'allegato G e l'importo a bare di gara rimane determinato in €170.298,00.**

\* \* \*

**QUESITO:**

Con riferimento al bando – art. 5.2 del disciplinare di gara è previsto il requisito di aver svolto servizi per la categoria edilizia - E.08 importo lavori  $\geq$  € 1.320.200,00 si pone il seguente quesito: “I servizi devono espressamente essere svolti per la categoria edilizia di cui al DM 143/2013 o sono valutabili anche i servizi riconducibili alla categoria equivalente Ic della legge 143/49?”

**RISPOSTA:**

Per la dimostrazione dei requisiti previsti dal disciplinare di gara – art. 5.2 – si ritengono validi tutti i servizi prestati nelle categorie aventi la medesima destinazione funzionale (cat. Da E.08 a E.10).

\* \* \*

**OSSERVAZIONE:**

Si reputa limitante la richiesta della sola S.03 (strutture in c.a) anziché anche della S.04 (strutture in muratura, legno, metallo) in quanto entrambe le tipologie potrebbero essere utili per la dimostrazione delle competenze.

**RISPOSTA:**

L'osservazione formulata si ritiene valida, pertanto per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 5.2 del Disciplinare di gara sono ammessi servizi svolti sia nella categoria S.03 che nella categoria S.04 in quanto aventi entrambi la medesima destinazione funzionale ai sensi del D.M. 143/2013.

\* \* \*

**OSSERVAZIONE:**

Si reputa che aver fissato la soglia del 40% equivalga a penalizzare oltremodo la prestazione professionale.

**RISPOSTA:**

Il punteggio attribuito al ribasso è stato attentamente valutato e non sarà oggetto di modifiche.

\* \* \*

**OSSERVAZIONE:**

Per l'importo di euro 170.298,00 esposto nel bando la procedura comunitaria individuata pare eccessiva.

**RISPOSTA:**

Il R.U.P., considerati i precedenti circa l'affidamento dell'incarico in oggetto, ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 66, comma 15 del D.Lgs. 163/2006 che dispone “*Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.*”